

## VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

---

Entro il 29 dicembre 2025 dovrà essere versato l'acconto IVA per l'anno d'imposta 2025, utilizzando uno dei seguenti metodi:

- metodo storico: versamento dell'88% del debito IVA risultante dall'ultima liquidazione periodica del 2024 (dicembre 2024 per i contribuenti mensili, 4° trimestre 2024 per i contribuenti trimestrali);
- metodo previsionale: versamento dell'88% del debito IVA presunto per l'ultima liquidazione periodica del 2025 (dicembre 2025 per i contribuenti mensili, 4° trimestre 2025 per i contribuenti trimestrali);
- metodo analitico: versamento del 100% dell'imposta afferente alle operazioni attive e passive effettuate fino alla data del 20 dicembre 2025.

Si ricorda che l'acconto IVA:

- non può essere rateizzato;
- non è soggetto alla maggiorazione dell'1% a titolo di interessi dovuti dai contribuenti trimestrali.

## PAGAMENTO COMPENSO AMMINISTRATORE

---

Ai sensi del T.U. delle imposte dirette, i compensi agli amministratori senza partita IVA sono deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al principio di cassa allargato secondo il quale, si considerano percepiti nell'anno i compensi erogati fino al 12 gennaio del periodo d'imposta successivo. Per cui, i compensi percepiti dagli amministratori fino al 12 gennaio 2026 sono assoggettati a tassazione in capo agli amministratori e dedotti dalla società nel periodo d'imposta 2025. Gli stessi devono essere preventivamente deliberati.

## REGISTRI IVA, LIBRO GIORNALE, LIBRO INVENTARI

---

L'aggiornamento dei suddetti registri e libri è da effettuare entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre 2025), ossia entro il 31 gennaio 2026.

Per chi procede alla conservazione digitale (conservazione sostitutiva) i tempi sono i medesimi.

## REGISTRAZIONE FATTURE RICEVUTE A FINE ANNO

---

Si ricorda che il diritto alla detrazione dell'IVA può essere fatto valere sui documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola NON può essere applicata ai documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Pertanto, a fine anno occorre contabilizzare eventuali fatture scaricate (e quindi ricevute tramite il sistema di interscambio), ma non ancora registrate nel corso del 2025. Inoltre, riferendoci per semplicità a fatture di acquisto datate dicembre, valgono le seguenti regole:

- fatture ricevute (scaricate) e registrate nel mese di dicembre rientrano nella liquidazione IVA di dicembre;
- fatture ricevute (scaricate) nel mese di gennaio 2026 e datate dicembre 2025 dovranno essere registrate nel mese di gennaio e computate nella liquidazione IVA di gennaio 2026 o nei mesi successivi;
- fatture ricevute (scaricate) nel mese di dicembre 2025 (o mesi precedenti) **NON** registrate a dicembre 2025: per tali fatture è possibile detrarre l'IVA nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2025 da presentare entro il 30 aprile 2026;
- fatture ricevute (scaricate) nel mese di dicembre 2025 (o mesi precedenti) e registrate dopo il 30 aprile 2026: occorre presentare la dichiarazione IVA integrativa per esercitare la detrazione dell'IVA, altrimenti possono essere registrate con IVA non detraibile.

Con la futura attuazione della delega per la riforma fiscale, si potrà invece detrarre nell'ultima liquidazione IVA dell'anno anche l'IVA delle fatture, con esigibilità di dicembre, ma ricevute e registrate dal 1° al 15 gennaio dell'anno successivo.

## **TASSO DI INTERESSE LEGALE**

---

A partire dal 1° gennaio 2026, il tasso di interesse legale diminuirà dall'attuale 2,00% all'1,60%.

In particolare, la diminuzione del tasso di interesse legale rileva ai fini del ravvedimento operoso degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi.

Per effetto delle modifiche del D. Lgs 139/2024 tale diminuzione non modifica le tabelle e i coefficienti per il calcolo del valore dell'usufrutto: per determinare il valore delle rendite e dell'usufrutto, non si può assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5%, anche se il tasso legale vigente è più basso.

## **TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI**

---

Il trattamento fiscale riservato dal legislatore agli omaggi natalizi prevede un diverso trattamento ai fini delle imposte dirette e di quelle indirette. Viene inoltre diversificato il trattamento tra coloro che svolgono attività d'impresa e coloro che svolgono attività professionale. Di seguito un prospetto riepilogativo dei vari casi.

Dal 2025, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi ai clienti sono deducibili, sia ai fini delle imposte sui redditi che dell'IRAP, solo se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate; assegni bancari e circolari; app come Satispay e Paypal). Il nuovo obbligo per gli esercenti arti e professioni si applica alle spese sostenute dal 18.06.2025.

**Beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa**

<i>tipologia</i>	<i>imposte dirette</i>	<i>IVA</i>
- beni di valore unitario inferiore a € 50,00	spese per omaggi completamente deducibili	acquisto: IVA <i>detraibile</i> cessione: <i>fuori campo</i>
- beni di valore unitario superiore a € 50,00	spese di rappresentanza deducibili secondo criteri di inerenza e congruità ai ricavi	acquisto: IVA <i>indetraibile</i> cessione: <i>fuori campo</i>

**Beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa**

<i>tipologia</i>	<i>imposte dirette</i>	<i>IVA</i>
- beni di valore unitario non superiore a € 50,00	spese per omaggi completamente deducibili	acquisto: IVA <i>detraibile</i>
- beni di valore unitario superiore a € 50,00	spese di rappresentanza deducibili secondo criteri di inerenza e congruità ai ricavi	cessione: <i>soggetta ad IVA con autofattura al prezzo di costo</i>

**Campioni gratuiti e beni a titolo di premio o sconto**

<i>tipologia</i>	<i>imposte dirette</i>	<i>IVA</i>
- campioni di modico valore appositamente contrassegnati	spese per omaggi completamente deducibili	acquisto: IVA <i>detraibile</i> cessione: <i>fuori campo</i>
- beni ceduti a titolo di premio o abbuono in base ad impegni contrattuali	spese interamente deducibili	acquisto: IVA <i>detraibile</i> cessione: <i>fuori campo</i>

**Omaggi ai dipendenti**

<i>tipologia</i>	<i>imposte dirette</i>	<i>IVA</i>
- beni non rientranti nell'attività d'impresa	costi per il personale: interamente deducibili	acquisto: IVA <i>indetraibile</i> cessione: <i>fuori campo</i>
- beni rientranti nell'attività d'impresa		acquisto: IVA <i>detraibile</i> cessione: <i>soggetta ad IVA al prezzo di costo</i>

**Omaggi di professionisti a terzi**

<i>tipologia</i>	<i>imposte dirette</i>	<i>IVA</i>
- beni di valore unitario non superiore a € 50,00	spese di rappresentanza deducibili fino all'1% dei compensi percepiti nel periodo	acquisto: IVA <i>detraibile</i> cessione: <i>fuori campo</i>
- beni di valore unitario superiore a € 50,00		acquisto: IVA <i>indetraibile</i> cessione: <i>fuori campo</i>

## POS E REGISTRATORI DI CASSA

---

### Provvedimento Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025

Dal 1° gennaio 2026 gli esercenti dovranno garantire che tutti gli strumenti di pagamento elettronico, come i Pos fisici e i software per pagamenti online, siano sempre collegati agli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico o server RT). Per dare attuazione alla norma, l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 31 ottobre 2025, ha definito una soluzione che non prevede un collegamento fisico ma l'utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell'Agenzia.

Per effettuare il collegamento tra POS e registratori telematici, l'esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell'Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per agevolare l'inserimento, la procedura esporrà all'esercente l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all'Agenzia. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell'Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all'interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione. Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

## DECRETO “MILLEPROROGHE 2026”

---

### D. L. 184/2025

Il Consiglio dei ministri n. 151 dell'11 dicembre 2025 ha approvato il decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (decreto Milleproroghe). Si riportano di seguito alcune principali disposizioni.

#### **Proroga stipula polizze per rischi catastrofali**

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ex art. 5 L. 287/91, nonché per le imprese turistico ricettive, il termine previsto relativo alla stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle piccole e microimprese, è prorogato al 31 dicembre 2026.

Per le micro e piccole imprese operanti in settori diversi da quelli indicati, il termine per dotarsi della polizza catastrofale resta quello del 31 dicembre 2025.

Il decreto Milleproroghe prevede inoltre che anche il termine per la stipula di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura sia prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026. In questo caso, la proroga riguarda le imprese di qualsiasi dimensione che esercitino tali attività.

#### **Proroga assemblee societarie da remoto**

Il termine per lo svolgimento a distanza delle assemblee di società ed enti, quindi secondo le modalità speciali introdotte nel 2020, è prorogato al 30 settembre 2026.

## **LEGGE “SEMPLIFICAZIONI”**

---

### **L. 182 del 2 dicembre 2025**

La legge, in vigore dal 18 dicembre 2025, è composta di 74 articoli con contenuto variegato e mira a ridurre la burocrazia e a semplificare gli adempimenti per imprese e cittadini in vari settori. Si riportano di seguito alcune delle principali disposizioni.

#### **Agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni – art. 44**

Viene soppresso il diritto dei legittimari lesi di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione degli immobili donati, ossia quelli che il donatario del de cuius ha trasferito loro.

Pertanto, i legittimari, che siano stati esclusi dalla successione o che non abbiano ottenuto la quota loro riservata per insufficienza del patrimonio del de cuius, non hanno più il diritto di chiedere ai terzi acquirenti la restituzione del bene che il donatario del de cuius ha trasferito loro. Potranno, invece:

- chiedere al donatario la restituzione dell'immobile;
- se l'immobile è stato alienato, ricevere dal donatario una compensazione in denaro (purché il patrimonio sia capiente).

Le nuove regole si applicheranno alle successioni aperte dopo il 18.12.2025, quindi ai decessi avvenuti a partire da tale data, indipendentemente dalla data della donazione.

Per le successioni apertesesi anteriormente, i legittimari possono ancora proporre azione di restituzione nei confronti degli aventi causa dai donatari, a condizione che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione o l'abbiano già fatto, o la domanda di riduzione della donazione sia già stata notificata e trascritta o ciò avvenga entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

In caso contrario, la nuova disciplina si applica anche alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge, decorsi 6 mesi dalla sua entrata in vigore.

#### **Installazione di dehors – art. 50 co. 1**

Si segnala la proroga fino al 30 giugno 2027 della validità dei titoli ottenuti per l'installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale.

## **ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INCENTIVATI CORREZIONE FAI DA TE NELLA FATTURA**

---

Con il provvedimento n° 563301/2025, attraverso la predisposizione di un apposito servizio web raggiungibile nell'area riservata del sito internet dell'agenzia delle Entrate, il cessionario/committente, o un intermediario dagli stessi delegato, potranno inserire o correggere il Cup abbinandolo alle fatture elettroniche ricevute oggetto di incentivi pubblici.

La funzionalità, disponibile dalla data che sarà comunicata con apposito avviso, sarà utilizzabile esclusivamente per le operazioni di acquisto successive al 31 maggio 2023.

Se all'atto dell'emissione, la fattura, pur valida dal punto di vista fiscale, non riporta il Cup o questo è indicato erroneamente, la rettifica, pena la inammissibilità dei documenti ai fini del riconoscimento dell'incentivo, è stata sinora realizzata mediante l'emissione di una nota di credito da parte del fornitore con successiva riemissione di una nuova fattura contenente l'indicazione o la correzione del Cup; oppure, in alternativa, il cessionario/committente provvedeva direttamente utilizzando il meccanismo, seppure con riferimento alle operazioni in reverse charge, richiamato dalla circolare 14/E del 2019 e quindi attraverso una integrazione elettronica da unire all'originale e trasmettere al Sistema di Interscambio con «tipodocumento TD20».

La nuova modalità di integrazione e/o di correzione permetterà invece agli acquirenti di beni e servizi incentivati di consultare nell'area web l'elenco dei Cup presenti nelle fatture elettroniche ricevute, già dal momento dell'emissione, e di integrare quanto mancante o modificare quanto errato.

## **DELEGA UNICA PER I SERVIZI ONLINE**

---

Dall'8 dicembre 2025 è attiva la nuova procedura telematica che consente ai contribuenti di conferire una delega unica agli intermediari fiscali per l'utilizzo dei servizi online di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione. Con una sola comunicazione, il cliente può autorizzare il professionista a operare nelle aree riservate dei due portali, semplificando così la gestione delle pratiche fiscali e di riscossione. La delega dura fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di conferimento, salvo revoca o rinuncia, mentre per le deleghe già attive al 5 dicembre 2025 la scadenza è fissata al 28 febbraio 2027, se non ancora cessate.

I servizi online delegabili dell'Agenzia delle Entrate comprendono la consultazione del Cassetto fiscale, la gestione della fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici, l'acquisizione dei dati Isa e quelli necessari alla determinazione della proposta di concordato preventivo biennale. Per quanto riguarda l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, attraverso Equipro gli intermediari possono consultare la situazione debitoria dei propri assistiti, gestire i piani di rateizzazione, pagare cartelle e avvisi, richiedere direttamente online la rateizzazione fino a 120 mila euro, inviare istanze di sospensione legale della riscossione, gestire le procedure di definizione agevolata e prenotare appuntamenti in videochiamata.

Le due Agenzie hanno predisposto una guida consultabile sui rispettivi siti, che illustra in modo dettagliato i passaggi da compiere per l'attivazione della delega unica.

## LEGGE DI BILANCIO 2026

---

In considerazione dei numerosi emendamenti governativi ancora in fase di approvazione, le disposizioni della prossima Legge di Bilancio 2026 risultano ancora in evoluzione. Allo stato attuale, tra le misure di maggior rilievo si segnalano:

- Riduzione della seconda aliquota dell'IRPEF che passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28 e 50 mila euro. La riduzione sarà sterilizzata per i redditi superiori a 200.000 euro.
- Rottamazione quinquies: nuovo condono delle cartelle riservato a specifiche categorie di contribuenti, limitato per importo, ad esempio sotto una certa soglia e affiancato da un saldo e stralcio parziale.
- Conferma bonus ristrutturazioni per il 2026 con proroga aliquota 50% sulle prime case.
- Proroga bonus mobili ed elettrodomestici per il 2026.
- Novità per gli affitti brevi: dal 2026 la presunzione dell'attività in «forma imprenditoriale» scatterà per chi destina alla locazione breve almeno tre case (anziché cinque, come avviene oggi). Tra i requisiti, l'apertura della partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio e all'Inps.
- Incentivi per investimenti delle imprese su ammortamenti e leasing: maggiorazione del costo del 180% fino a 2,5 milioni di euro, 100% tra 2,5 e 10 milioni, 50% tra 10 e 20 milioni.
- La soglia esentasse dei buoni pasto elettronici per i dipendenti passa da 8 euro a 10 euro.
- Stretta su dividend exemption e participation exemption: l'esclusione dall'imposizione del 95% dei proventi è consentita solo con una partecipazione al capitale almeno pari al 5% o con un valore fiscale di almeno 500.000 euro. La decorrenza delle nuove regole è fissata al 1° gennaio 2026.
- Rifinanziamento della misura agevolativa "Nuova Sabatini".
- Raddoppio dell'aliquota della Tobin tax, l'imposta sulle transazioni finanziarie, che sale allo 0,4% dal 2026.
- Proroga al 31 dicembre 2026 la sterilizzazione della plastic e sugar tax.
- Introduzione della tassa sui pacchi: un "contributo" di 2 euro per quelli provenienti da Paesi extra Ue e di valore dichiarato fino a 150 euro.
- Aumento dal 2026 della deducibilità della previdenza complementare, con un rialzo della soglia prevista.
- Novità per il calcolo dell'Isee, che escluderà in parte la prima casa e introdurrà correttivi per i nuclei con due o più figli.
- Potenziamento del bonus mamme lavoratrici, che passa da 40 a 60 euro mensili a favore delle lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro.

*La presente circolare è stata predisposta da CARAVATI PAGANI per la propria clientela.*

*L'elenco completo delle circolari è disponibile sul sito [www.caravatipagani.it](http://www.caravatipagani.it).*

*Il contenuto è da considerarsi informativo e non costituisce consulenza. Tutti i diritti riservati.*